

E' AMMISSIBILE IL RICORSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER LA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE N. 3 DEL 27.01.12?

Nell'ambito della procedura di risoluzione della crisi da sovra indebitamento, di cui alla Legge 3/12, è certamente ammissibile il ricorso al Patrocinio a spese dello Stato ogni qualvolta il debitore soddisfi i requisiti reddituali di cui all'art. 76 DPR 115/02; nel caso specifico, nel valutare la sussistenza di detti requisiti reddituali, sarà necessario considerare la sola capacità reddituale del debitore, con certa esclusione sia patrimonio costituito e/o costituendo per la procedura di composizione della crisi, sia dei redditi dei conviventi, stante l'operatività della limitazione di cui all'art. 76, comma IV DPR 115/02.

L'eventuale ammissione dovrà coprire i costi dell'intera procedura (per la fase stragiudiziale preliminare e per la successiva fase giudiziale di approvazione), ivi compresi sia i compensi del legale difensore, che dovranno esser corrisposti a norma dell'art. 131, comma VI, del DPR 115/02, sia i compensi dell'Organismo di Composizione della Crisi e/o del professionista abilitato alla composizione, che dovranno invece esser oggetto di prenotazione a debito a norma del medesimo art. 131, comma III, del DPR 115/02.

APPROFONDIMENTO

La Legge n. 3 del 27.01.12 ha introdotto nel nostro Ordinamento la procedura volontaria di ristrutturazione della crisi da sovra indebitamento, così predisponendo uno strumento giuridico atto a interrompere l'aggravarsi e favorire il risanamento della posizione debitoria, divenuta ormai cronica e non più superabile con le risorse ordinarie disponibili, di soggetti in difficoltà non altrimenti fallibili, quali piccole imprese e/o consumatori.

A fronte, però, del ricorso sempre più diffuso alla procedura di ristrutturazione, è sorta l'impellenza di un chiarimento circa l'applicabilità in materia del DPR 115/02 e delle garanzie previste dall'art. 24, comma III della Carta Costituzionale.

Le problematiche maggiormente dibattute paiono riconducibili a due diverse argomentazioni quali l'assimilabilità della procedura *de quo* alle procedure concorsuali, con conseguente trattamento paritario delle spese legali, ed il potenziale contrasto con il precetto di cui all'art. 15 della medesima L. 3/12.

Il primo argomento, nello specifico, pone l'attenzione circa la possibile assimilazione della procedura di ristrutturazione alle procedure concorsuali in generale, con conseguente necessità di esclusione dell'ammissione al gratuito patrocinio in ragione dell'appartenenza delle spese legali al novero delle spese prededucibili, che, in quanto tali, dovrebbero trovare soddisfacimento nel concorso con gli altri crediti prededucibili, garantiti dall'esistenza di una consistenza patrimoniale, da cui discenderebbe, peraltro, un'incompatibilità tra la funzione assolta dall'istituto del patrocinio a spese dello Stato (assicurare al non abbiente la tutela giurisdizionale dei suoi diritti) e quella del tutto diversa a cui risponde la procedura concorsuale.

Tale argomentazione non pare condivisibile in ragione dell'assoluta indipendenza della procedura in esame ed il fine diametralmente opposto della stessa rispetto alle altre procedure concorsuali, pur assimilabili per natura.

In particolare, l'autonomia della procedura si palesa nella scelta del Legislatore di normarla al di fuori della legge fallimentare, stante l'assoluta differenza fenomenologica intercorrente tra l'incapacità dei soggetti interessati dalla L. 3/12 di far fronte alle proprie obbligazioni e l'insolvenza dell'imprenditore che esercita l'attività in forma societaria.

Parimenti differenti paiono poi gli obbiettivi delle due discipline, stante la finalità squisitamente sociale della composizione della crisi da sovraindebitamento, volta ad evitare che taluni debitori (aventi particolari requisiti) si trovino ad essere inseguiti per la vita dai propri debiti, con gravi e concreti rischi di rivolgersi ad attività usuraie ovvero di versare in condizioni di grave degrado personale, con conseguente imposizione alla collettività di costi assistenziali, o ancor peggio di giungere al compimento di scelte estreme quale, ad esempio il suicidio; tali finalità sono evidentemente diverse da quelle, squisitamente economiche, perseguite dalla legge fallimentare.

Con riferimento alla seconda argomentazione, invece, il potenziale contrasto tra il ricorso allo strumento del gratuito patrocinio nella procedura di composizione e la previsione normativa dell'art. 15, L. 3/12, comma 4 per cui *“dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*, pare escluso dalla mera letteralità del testo normativo.

Una rigorosa lettura del precetto, infatti, evidenzia come il divieto di aggravio per la spesa pubblica riguardi esclusivamente *“gli organismi indicati al comma 1”*, tra cui non è certamente annoverabile il debitore stesso, le cui spese legali non potranno quindi esser in alcun modo considerate un aggravio indebito della finanza pubblica a termine di legge, ancorché poste a carico dello Stato in caso di ammissione al gratuito patrocinio.

Accertata l'applicabilità dello strumento di cui al DPR 155/02 anche alla procedura di cui alla L. 3/12, è bene porre in evidenza due aspetti pratici e di gestione della procedura inerenti la fase di valutazione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio e la sua successiva liquidazione al termine della procedura.

Specificatamente, con riferimento ai requisiti per l'ammissione, non potendo rilevare la non obbligatorietà di assistenza legale nella procedura in esame, dal momento che per stessa previsione del DPR 115/02 il patrocinio a spese dello stato è ammesso sia per i procedimenti *“di volontaria giurisdizione”* (art. 74, secondo comma) sia per ogni altra procedura ove il richiedente *“possa esser assistito da un difensore e da un consulente tecnico”* (art. 75, secondo comma), il solo requisito necessario appare quello reddituale, articolato secondo la previsione del medesimo art. 74, L. 3/12.

A tal proposito è bene precisare come la soglia reddituale debba necessariamente esser considerata con esclusivo riferimento alla capacità reddituale della persona fisica richiedente (debitore) con certa esclusione del patrimonio costituito e/o costituendo oggetto del piano di composizione della crisi, dal momento che

esso ben potrebbe non essere ancora “solubile” (non essendo ciò requisito per l’ammissione alla procedura) o comunque ancora in “divenire” o ancora di provenienza terza in ragione di specifici finanziamenti.

Più controversa parrebbe, invece, l’applicazione al caso in esame della limitazione di cui al comma 4 dell’art. 76, ovvero all’esclusione dei redditi dei conviventi *“nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare”*, poiché, sebbene la finalità sociale della procedura di cui sopra determini come conseguenza diretta anche un indubbio beneficio “famigliare”, derivante dall’eliminazione di una causa di forte pressione ed oppressione anche di carattere psicologico, è fuor di dubbio che la procedura in sé della composizione della crisi comporti una riduzione ai minimi delle capacità reddituali e del tenore generale di vita del nucleo familiare, potendosi così considerare in certa misura in contrasto con gli interessi propri di quest’ultimo.

Tale seconda interpretazione pare di maggior rilievo anche in virtù della necessità di favorire quanto più possibile l’utilizzo dello strumento di riduzione della crisi da sovra indebitamento e la contestuale necessità, seppur non normata, di un’assistenza legale e tecnica nella sua realizzazione, dovuta alla complessità, anche in ipotesi di valori economici ridotti, ed alla specificità tecnica della procedura.

Da ultimo, con riferimento alle voci di spesa assoggettabili al patrocinio a spese dello Stato ed alle modalità di liquidazione delle stesse, è bene precisare come, seppur costituito da due diverse fasi quali quella stragiudiziale di nomina del O.C.C. e predisposizione del piano e quella successiva, strettamente giudiziale, di valutazione e approvazione del progetto, il procedimento sia sostanzialmente unitario, in quanto la prima fase è funzionale ed indissolubile rispetto alla seconda; in ragione di ciò, l’eventuale ammissione al gratuito patrocinio dovrà necessariamente afferire anche alla prima fase, pur squisitamente stragiudiziale, in quanto strettamente necessaria ed obbligatoria per il buon esito della procedura e, comunque, del tutto assimilabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione, espressamente richiamati dall’art. 74, secondo comma del DPR 115/02.

Per la medesima ragione, ed ancor più per la sopramenzionata difficoltà tecnica e complessità della procedura di cui alla L. 3/12, non vi è motivo per escludere dal patrocinio a spese dello Stato anche i compensi relativi all’attività del professionista incaricato della gestione della crisi e/o dall’O.C.C., atteso che gli stessi devono necessariamente esser considerati alla stregua di qualsiasi altro ausiliario o consulente del Giudice, con conseguente applicabilità del disposto di cui all’art. 131 del DPR 115/02.

Le due diverse fasi della procedura e la diversa natura dei professionisti intervenienti (legale difensore e O.C.C.) determinano esclusivamente una diversa modalità di liquidazione delle spese legali relative, atteso che l’assistenza difensiva svolta dal legale nominato per entrambe le fasi (ovvero anche per una sola di esse) potrà beneficiare dell’anticipo del compenso a carico dell’Erario a norma dell’art. 131, comma VI, del DPR 115/02, mentre l’attività svolta dall’O.C.C. ovvero dal professionista abilitato alla gestione della crisi potrà essere esclusivamente oggetto di prenotazione a debito a norma del medesimo art. 131, comma III, del DPR 115/02, con la conseguenza che per il loro pagamento da parte dell’Erario sarà necessario il preventivo inadempimento da parte del debitore sovra indebitato all’accordo nella parte relativa alle spese in prededuzione; per tale ragione, pare necessario il preventivo inserimento dei compensi del professionista e/o

dell'O.C.C. nel piano di pagamento anche in caso di preventiva ammissione del debitore al patrocinio a spese dello Stato.